

PRIMA LETTURA

MANOVRA ESTIVA

Decreto “Agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in vigore i nuovi incentivi per le attività economiche e produttive colpite dalla crisi

di Paolo Duranti | 14 AGOSTO 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 – S.O. n. 30 – il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come “decreto di Agosto”, contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il rilancio dell’economia a seguito della crisi causata dal Covid-19, finanziate con un nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi di euro. Oltre a importanti interventi in materia di lavoro, il nuovo decreto, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede nuovi aiuti e incentivi a sostegno delle attività economiche e produttive più colpite dalla crisi economica – quali il turismo, la ristorazione, l’automotive – la rimodulazione dei versamenti fiscali sospesi durante i mesi del lockdown ed il rinvio della ripresa delle attività di riscossione coattiva. Per i contribuenti ISA e forfetari viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Di seguito una sintesi delle principali misure fiscali e per il sostegno alle imprese e alle attività economiche e produttive previste dal decreto-legge.



DECRETO RILANCIO di AGOSTO – LE MISURE PER le IMPRESE, le ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE

RIVALUTAZIONE di BENI d’IMPRESA e PARTECIPAZIONI Art. 110	Il “decreto di agosto” prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir non las adoper ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342. Al riguardo si prevede quanto segue:
IMPOSTA SOSTITUTIVA del 3%, da VERSARE in DUE RATE	
BENI AMMESSI	La rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
BENI ESCLUSI	Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività (beni-merce).

	BILANCIO	La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; può essere effettuata distintamente per ciascun bene e dev'essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
	RICONOSCIMENTO del MAGGIOR VALORE - IMPOSTA SOSTITUTIVA	Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
	VERSAMENTO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
	AFFRANCAMENTO del SALDO di RIVALUTAZIONE	Per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall'iscrizione dei maggiori valori, l'imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento.
	CESSIONE o ASSEGNAZIONE ai SOCI dei BENI RIVALUTATI	In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
	SOGGETTI IAS ADOPTER	L'art. 14, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica anche ai soggetti che re-

		<p>digono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata con le stesse modalità viste sopra.</p>
	<p>NORMATIVA APPLICABILE</p>	<p>Si applicano, se compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli articoli 11, 13, 14 e 15, della Legge 21 novembre 2000, n. 342; • il D.M. 13 aprile 2001, n. 162; • il D.M. 19 aprile 2002, n. 86; • l'art. 1, commi 475, 477 e 478, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).
<p>AIUTI alla FILIERA della RISTORAZIONE Art. 58</p>	<p>È prevista l'istituzione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli. Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; • spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; • è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; • il saldo sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile); • alla misura si applica il <i>de minimis</i>; • per poter accedere al contributo occorre registrarsi all'interno di una piattaforma ("piattaforma della ristorazione"), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. <p>Attuazione della misura Seguirà un decreto ministeriale attuativo.</p> <p>Sanzioni Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo</p>	

	comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.								
<p>AIUTI alle ATTIVITÀ ECONOMICHE nei CENTRI STORICI Art. 59</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone "A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. <p>Condizioni Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Importo del contributo Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si applicano le seguenti percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:</p> <table border="1" data-bbox="513 1142 1420 1355"> <thead> <tr> <th>RICAVI o COMPENSI</th> <th>PERCENTUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾</td> <td>15 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾</td> <td>10 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾</td> <td>5 per cento</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto".</p> <p>Limiti Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, nella misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni. L'ammontare del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro.</p> <p>Rinvio Si applica l'art. 25, commi da 7 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p>	RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE	Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento	Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento	Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento
RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE								
Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento								
Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento								
Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento								

	<p>Incumulabilità</p> <p>Il contributo di cui alla presente disposizione non è cumulabile con il contributo previsto all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.</p>
AIUTI a MICRO e PICCOLE IMPRESE "in DIFFICOLTÀ" Art. 62	<p>Attraverso l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 61 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che le misure introdotte dagli articoli da 54 a 60 del medesimo decreto possano essere riconosciute alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà (ai sensi del Regolamento n. 651/2014) già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
FONDO di GARANZIA PMI Art. 64	<p>Stanziati altri 3.100 milioni per il 2023, 2.635 milioni per il 2024 e 1.600 milioni per il 2025, a favore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997).</p>
PROROGA MORATORIA MUTUI PMI Art. 65	<p>Si prevede una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto "Cura Italia" (art. 56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.</p> <p>Per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 77 del presente decreto.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020: la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra: possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive</p> <p>Decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al richiamato art. 56, comma 2.</p>
SPA, SRL e COOPERATIVE - ASSEMBLEE - SEMPLIFICAZIONI Art. 71	<p>Misure introdotte dal decreto "Cura Italia"</p> <p>L'art. 106, commi da 2 a 6, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possano prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposi-

		<p>zioni statutarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. <p>Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Novità del "decreto di agosto"</p> <p>Il presente decreto dispone che tali semplificazioni continuino ad applicarsi alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.</p>
SUPERBONUS 110% ASSEMBLEE CONDOMINIALI Art. 63	-	Le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di interventi per i quali spetta il superbonus del 110% (di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177), sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
TITOLI CREDITO SOSPENSIONE della SCADENZA Art. 76	di -	Sono sospesi fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del "decreto di agosto" e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
INCENTIVI FAVORIRE L'UTILIZZO PAGAMENTI ELETTRONICI Art. 73	per dei	Con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l'art. 1, commi 288-290, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) aveva introdotto una norma che riconosce un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.
BONUS 1.000 euro PROFESSIONISTI		Ora, il presente decreto affida a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'emanazione delle condizioni e delle modalità attuative di tali disposizioni, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, nonché degli strumenti di pagamento elettronici e delle attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.
		Prevista l'erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private, già beneficiari dell'indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020. L'erogazione sa-

Art. 13	<p>rà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile.</p> <p>Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto D.M. 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui alla predetta disposizione, si applicano le disposizioni di cui al medesimo D.M. 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.</p> <p>Tali domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE</p> <p>Art. 81</p>	<p>Per l'anno 2020 è stato introdotto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro; • le società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
AUTOTRASPORTO Art. 84	<p>Stanziati ulteriori 5 milioni di euro a favore del settore dell'autotrasporto; tale importo, in particolare, dovrà essere destinato alla misura di cui all'art. 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).</p>
<p>INCENTIVI per l'ACQUISTO di AUTOVEICOLI - ABOLIZIONE dell'OPZIONE tra SCONTO e CREDITO d'IMPOSTA</p> <p>Art. 74</p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 44 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). In particolare, viene abolita la possibilità per il beneficiario di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, e un credito d'imposta di pari valore, da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa. Con il decreto in commento si lascia in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito d'imposta.</p> <p>Sono state inoltre modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, suddividendo la precedente fascia 61-110 g/km CO₂ in due sottofasce, da 61-90 e 91-110 g/km CO₂, rimodulando anche il contributo.</p> <p>Introdotta anche una misura finalizzata a favorire presso le pubbliche amministrazioni la disponibilità - tramite acquisto o noleggio - di autoveicoli alimentate ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.</p>
<p>AFFITTI - CREDITO d'IMPOSTA - STRUTTURE</p>	<p>Tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo - previsto dall'art. 28 del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) - sono ricomprese anche le strutture termali. La misura è riconosciuta a prescindere dal volume</p>

<p>TERMALI – GUIDE TURISTICHE Art. 77</p>	<p>di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta di cui al predetto art. 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e ora anche luglio. Tra i soggetti ammessi al fondo previsto dall'art. 182, primo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, vengono inclusi, oltre le agenzie di viaggio e i tour operator, anche le guide e gli accompagnatori turistici.</p>
<p>IMU – SECONDA RATA – ESENZIONI Art. 78</p>	<p>La seconda rata dell'Imu non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze; • gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
<p>SETTORI TURISTICO e TERMALE – CREDITO d'IMPOSTA Art. 79</p>	<p>Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto – nella misura del 65% – per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>Agriturismi (legge 20 febbraio 2006, n. 96) Sono ammessi</p>

	<p>Strutture di cui all'art. 3 legge 24 ottobre 2000, n. 323 Ammesse, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>Strutture ricettive all'aria aperta Ammesse.</p>
<p>INDENNITÀ per LAVORATORI STAGIONALI Art. 9</p>	<p>Il decreto introduce un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del medesimo "decreto di agosto".</p> <p>Lavoratori in somministrazione La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto".</p> <p>Lavoratori dipendenti e autonomi È inoltre riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Si tratta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 2. dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

		<p>I predetti soggetti non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente; • titolari di pensione. <p>Cumulabilità</p> <p>Le indennità di cui alle presenti disposizioni sono incumulabili tra loro e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.</p>
IMPRESE PUBBLICO ESERCIZIO TOSAP e COSAP Art. 109	di -	<p>Il decreto proroga al 31 dicembre 2020 il termine – fissato al 31 ottobre 2020 dall'art. 181 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per l'esonero – applicabile dal 1° gennaio 2020 – dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.</p> <p>La norma dispone inoltre che fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972.</p>
COOPERATIVE AGRICOLE RIVALUTAZIONE dei BENI Art. 106	-	<p>Attraverso una modifica dell'art. 136-bis, comma 3, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che il medesimo articolo si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
VERSAMENTI IMPOSTE CONTRIBUTI RATEAZIONE Art. 97	e -	<p>I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. <p>Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</p>

CONTRIBUENTI ISA – FORFETARI – PROROGA Art. 98	Per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. A tal fine occorre peraltro aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 99	Prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Detta sospensione è stata introdotta dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
ZONA FRANCA CENTRO ITALIA – PROROGA Art. 57	È stata prorogata la disciplina relativa alla "Zona Franca Sisma Centro Italia" (di cui all'art. 46 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96): in particolare, la misura viene estesa alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona Franca entro il 31 dicembre 2021.
PIR Art. 68	Attraverso una modifica apportata all'art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si dispone l'aumento da 150mila a 300mila euro del limite di investimento annuale nei piani di risparmio a lungo termine (PIR).



Riferimenti normativi

- D.L. 14 agosto 2020, n. 104.